



Sentenza n. 3887/2016 pubbl. il 29/03/2016

RG n. 29830/2015

Repert. n. 3114/2016 del 29/03/2016

N. R.G. 29830/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Monte
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **29830/2015** promossa da:

OPPONENTE

contro

OPPOSTA

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati per via telematica.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

ha proposto rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 9902/2015 –
6675/2015 R.G. – 8079/2015 REP emesso da questo Tribunale in data 28 marzo 2015 su
ricorso di srl in liquidazione ed in concordato preventivo (di seguito per la
somma di € 135.792,73 oltre interessi.

Nel ricorso monitorio ha affermato di essere titolare di n.ro 381.990 azioni del
delle quali 253.800 in deposito presso e di non avere

pagina 1 di 6

Firmato Da: CAMUTO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# bda3e - Firmato Da: MONTE MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# de24c





Sentenza n. 3887/2016 pubbl. il 29/03/2016

RG n. 29830/2015

Repert. n. 3114/2016 del 29/03/2016

esercitato i diritti di opzione entro il termine previsto nell'ambito dell'operazione di nuovo aumento del capitale di . Di conseguenza i diritti di opzione erano stati venduti automaticamente al prezzo di 5,39070 per azione. La ricorrente ha dedotto di avere maturato un credito nei confronti di , presso la quale erano depositate le azioni, dell'importo di complessivi € 135.792,73, corrispondente alle somme ricavate dalla vendita dei diritti di opzione non esercitati.

A fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo ha eccepito che le azioni del con diritto di opzione erano state costituite in pegno in favore di a garanzia di un credito di oltre 10 milioni di Euro nei confronti del debitore pignoratizio Il pegno si era esteso automaticamente alla somma ricavata dalla vendita dei diritti di opzione in forza della clausola dell'art. 5 dei contratti di pegno, espressione del principio generale dell'art. 2791 c.c., in quanto tale clausola prevedeva l'estensione del pegno ai frutti della *res* oggetto della garanzia reale.

L'opponente ha affermato, inoltre, l'opponibilità dell'estensione del pegno alla procedura concorsuale del concordato preventivo, in quanto la garanzia aveva data certa anteriore di oltre 90 giorni al deposito della domanda di concordato "in bianco" e la vendita dei diritti di opzione risaliva all'aprile del 2014 e, quindi, era precedente l'apertura del concordato preventivo nell'ottobre del 2014.

A questi argomenti l'opposta ha replicato che dalla nuova disciplina dell'art. 2352 c.c., nella formulazione introdotta dal d.lvo n. 6/2003, si desume la volontà del Legislatore di attribuire al socio debitore (o nudo proprietario) il corrispettivo dell'alienazione dell'opzione, libero da vincoli reali. L'opposta ha sostenuto, inoltre, che la previsione dell'art. 5 dei contratti di pegno faceva riferimento solo ai «premi» ed al «diritto alla consegna delle azioni e obbligazioni gratuitamente assegnate e alle azioni ed obbligazioni stesse», ma nulla stabiliva riguardo all'ipotesi di mancato esercizio del diritto d'opzione. Tale previsione della clausola non era, quindi, idonea a derogare alla contraria disciplina dell'art. 2352 c.c. L'opposta ha eccepito, infine, la non opponibilità alla procedura concorsuale dell'asserita estensione del pegno, in quanto gli effetti della procedura

pagina 2 di 6

Firmato Da: CAMUTO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda3e - Firmato Da: MONTE MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de24c





Sentenza n. 3887/2016 pubbl. il 29/03/2016

RG n. 29830/2015

Repert. n. 3114/2016 del 29/03/2016

risalivano al deposito della domanda di concordato "con riserva" in data 15.11.2013, procedura alla quale era stata ammessa dal Tribunale di Padova in data 22.11.2013.

1- Ciò premesso, si rileva che è infondata l'eccezione di di estensione del pegno al ricavato della vendita dei diritti di opzione attribuiti dalle azioni del oggetto dei contratti di pegno stipulati da ed in data 15.7.2005, 30.11.2007 e 19.6.2009.

L'art. 2352 c.c., nel testo introdotto dal d.lvo n. 6/2003, per il caso di pegno su azioni prevede che se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte; qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo dev'essere alienato "per suo conto" a mezzo banca o intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

La norma anche nell'attuale formulazione non prevede disposizioni espresse circa la sorte della garanzia in caso di vendita dei diritti di opzione, in quanto si limita ad attribuire la titolarità del diritto di opzione e delle azioni optate al socio ed, in effetti, le Difese delle parti hanno richiamato ed illustrato gli orientamenti contrapposti della Dottrina circa l'interpretazione della norma riguardo alla questione in esame.

ha prodotto, inoltre, l'ordinanza del Tribunale di Treviso in data 15.9.2015, secondo la quale il riconoscimento al socio delle azioni optate e l'inciso "per suo conto" di cui all'art. 2352 c.c., fanno desumere la volontà del Legislatore di attribuire al socio debitore sia le azioni optate, sia il ricavato dalla vendita del diritto di opzione, liberi da pegno, in conformità agli interessi che vengono in rilievo nel caso di aumento oneroso del capitale sociale: l'interesse del socio ad ottenere un'utilità patrimoniale libera da vincoli, sottoscrivendo le nuove azioni o incamerando il corrispettivo della vendita e quello del creditore che non necessariamente vede con ciò diminuita la sua garanzia e che, nel caso solo eventuale in cui ciò accada, potrà avvalersi dei rimedi generali (v art. 2743 cod. civ.).

Questo Giudice condivide tale soluzione interpretativa, considerato che l'espressione "per suo conto" riferita al socio debitore pignoratizio è indice del fatto che l'alienazione del

pagina 3 di 6

Firmato Da: CAMUTO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda3e - Firmato Da: MONTE MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de24c





Sentenza n. 3887/2016 pubbl. il 29/03/2016

RG n. 29830/2015

Repert. n. 3114/2016 del 29/03/2016

diritto di opzione dev'essere effettuata non già a vantaggio del creditore pignoratizio, bensì nell'interesse del socio debitore titolare del diritto di opzione.

L'espressione coincide, infatti, con la terminologia in materia del mandato senza rappresentanza, pur citata dalla Difesa dell'opponente riguardo alla commissione ex art. 1731 c.c. In base a tale disciplina la vendita "per conto" del mandante è effettuata nell'esclusivo interesse dello stesso ed il mandatario è obbligato a trasferire nella sfera giuridica del mandante i risultati utili ex artt. 1705 e 1706 cod. civ. Diversa è la terminologia usata dal Legislatore in caso di alienazione del bene oggetto del pegno nell'interesse del creditore ex art. 2796 c.c., laddove è previsto che il creditore "può far vendere la cosa ricevuta in pegno", senza alcun riferimento alla vendita "per conto" del debitore.

L'opponente ha obiettato, tuttavia, che aderendo a tale interpretazione dell'art. 2352, II comma c.c. si finirebbe per porre a carico del creditore pignoratizio una riduzione del valore della garanzia, perché le azioni costituite in pegno, ormai private dell'utilità di cui all'art. 2441 c.c., avrebbero un minor valore in conseguenza della diluizione della partecipazione societaria.

In realtà non ha allegato alcuna circostanza dalla quale desumere che in concreto si sia verificata una perdita di valore delle azioni oggetto del pegno a causa della vendita dei diritti d'opzione e, peraltro, nell'eventualità di una diminuzione del valore delle azioni come conseguenza di deliberati mutamenti societari la tutela del creditore pignoratizio è affidata alla disciplina generale del pegno, in particolare all'istituto della vendita anticipata ex art. 2795 cod. civ (arg da Cass. n. 10144\2002) ovvero al rimedio della prestazione di altra idonea garanzia e, in mancanza, dell'immediato pagamento del debito ex art. 2743 c.c.

Dalle norme dell'art. 2352, II comma c.c. si può desumere, in definitiva, che il pegno di azioni non si estende al ricavato della vendita di diritti di opzione, spettante al socio debitore libero da vincoli reali.

2- Tale norma dispositiva non può dirsi derogata dall'art. 5, I comma delle condizioni generali dei contratti di pegni stipulati da con il quale stabilisce che "la garanzia pignoratizia si estende agli interessi, dividendi, premi in denaro o in natura, azioni e obbligazioni gratuitamente assegnate e a quant'altro possa spettare sui beni/titoli, anche a

pagina 4 di 6

Firmato Da: CAMUTO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda3e - Firmato Da: MONTE MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de24c





Sentenza n. 3887/2016 pubbl. il 29/03/2016

RG n. 29830/2015

Repert. n. 3114/2016 del 29/03/2016

seguito, nel caso di titoli, di operazioni societarie quali trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.”.

Al riguardo si rileva che, se la dizione della clausola “la garanzia pignorizia si estende... a quant'altro possa spettare sui titoli anche a seguito di operazioni societarie” avesse una portata così ampia da ricomprendere ipotesi di estensione del pegno non specificamente contemplate, rimarrebbe privo di significato l'uso dell'avverbio “inoltre” nel comma II della clausola, in base al quale “il pegno si estende inoltre alle azioni e obbligazioni a pagamento ritirate a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, per un valore corrispondente alla differenza tra il valore dei titoli ante opzione e quello dei titoli optati”.

Secondo l'opponente tale comma introduce una deroga alla regola generale dell'art. 2352 codice civile, in forza della quale in caso di esercizio dell'opzione a pagamento le nuove azioni competono al socio, in quanto nei pegni oggetto di causa le nuove azioni sono assoggettate a pegno solo nella misura necessaria a mantenere inalterato il valore della garanzia prima e dopo l'esercizio dell'opzione.

Rimane il fatto, però, che tale deroga pattizia si riferisce, comunque, ad un'ipotesi di estensione del pegno e, quindi, sarebbe incongruente, dal punto di vista lessicale, collegare tale previsione con l'avverbio aggiuntivo “inoltre” al primo comma dell'art. 5, ove quest'ultimo valesse come clausola generale di estensione del pegno a tutto ciò che derivi dalla titolarità di azioni, compreso il ricavato della vendita dei diritti di opzione. La terminologia più appropriata per coordinare il primo comma dell'art. 5 con il II comma avrebbe richiesto, infatti, l'uso di un avverbio avversativo, come “tuttavia”.

Ogni dubbio interpretativo sulla portata del primo comma della clausola 5 delle condizioni generali del contratto di pegno si deve risolvere, quindi, ex art. 1370 c.c. in favore del cliente della Banca, trattandosi di clausola predisposta da un operatore qualificato.

Da tale clausola non si evince in modo univoco alcuna deroga convenzionale alla disciplina dell'art. 2352, II c.c. che valga ad estendere il pegno al ricavato della vendita dei diritti di opzione attribuiti dalle azioni oggetto della garanzia e, pertanto, si deve affermare il diritto di ad ottenere da l'accredito del ricavato della vendita dei diritti di opzione attribuiti dalle azioni oggetto dei pegni.

pagina 5 di 6

Firmato Da: CAMUTO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda3e - Firmato Da: MONTE MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de24c





Sentenza n. 3887/2016 pubbl. il 29/03/2016

RG n. 29830/2015

Repert. n. 3114/2016 del 29/03/2016

Ne discende il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e questa conclusione assorbe la rilevanza dell'ulteriore eccezione dell'opposta d'inopponibilità dell'asserita estensione del pegno alla procedura di concordato preventivo.

Le spese processuali vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano in base ai parametri del DM n. 55\2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività processuale in concreto svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano VI sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. Respinge l'opposizione proposta da spa avverso il decreto ingiuntivo N. 9902/2015 – 6675/2015 R.G. – 8079/2015 REP emesso da questo Tribunale in data 28 marzo 2015 su ricorso di srl in liquidazione ed in concordato preventivo, decreto che dichiara esecutivo ex art. 653 cpc;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 8.030,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014 ed oneri e accessori di legge.

Milano in data 26.3.2016.

Giudice

dr.ssa Margherita Monte

